

### Direttive tecniche

concernenti la

# notifica dei risultati del controllo delle carni

del 1° gennaio 2010

visto l'articolo 60 capoverso 2 dell'ordinanza del 23 novembre 2005 concernente la macellazione e il controllo delle carni (OMCC; RS 817.190), l'Ufficio federale di veterinaria (UFV) emana le seguenti direttive:

## I. Campo d'applicazione

1. Le presenti direttive disciplinano il modo e la frequenza delle notifiche dei risultati del controllo delle carni. Sono destinate agli organi di controllo cantonali responsabili del controllo delle carni.

# II. Responsabilità

2. Le persone impiegate dai Cantoni per dirigere il controllo delle carni devono comunicare i risultati a Identitas SA, la quale è incaricata dall'UFV di trattare le notifiche inoltrate.

## III. Tipo e frequenza delle notifiche

- 3. I risultati del controllo delle carni devono essere rilevati per tutti i macelli almeno una volta al mese e trasmessi a Identitas SA entro la fine del mese successivo.
- 4. Le notifiche vengono trasmesse elettronicamente tramite un'interfaccia definita da Identitas SA.
- 5. La notifica comprende un riassunto del numero degli animali macellati per ogni macello, suddivisa per macellazioni ordinarie, macellazioni di animali malati o infortunati e macellazioni di animali esteri. La notifica contiene le seguenti informazioni:
  - Cantone:
  - periodo in cui sono state effettuate le macellazioni;
  - nome del macello;
  - n. BDTA del macello;
  - numero cantonale di controllo del macello;
  - nome e indirizzo del controllore delle carni;
  - tipo di macellazione;
  - per ogni specie animale il numero delle carcasse valutate idonee al consumo;
  - per ogni specie animale il numero delle carcasse valutate non idonee al consumo;
  - per suini domestici e cinghiali, cavalli, orsi e nutrie il numero di animali esaminati per accertare la presenza di trichinelle;
  - il numero di campioni risultati positivi alle trichinelle;

#### (Allegato 1: Specie animali da notificare)

- 6. Per ogni carcassa valutata non idonea occorre effettuare una notifica supplementare che comprende le seguenti informazioni:
  - Cantone
  - data di macellazione;
  - nome del macello;
  - numero BDTA del macello:
  - numero cantonale di controllo del macello;
  - nome e indirizzo del controllore delle carni;
  - numero BDTA dell'azienda di provenienza dell'animale;
  - specie animale;
  - il numero del marchio auricolare dell'animale (per gli animali della specie bovina);
  - il motivo principale per la non idoneità al consumo;
  - eventuali altri motivi per la valutazione di non idoneità al consumo (max. 2 motivi);

## (Allegato 2: Elenco dei motivi per la "non idoneità al consumo")

# IV. Entrata in vigore

Le presenti direttive entrano in vigore il 1° gennaio 2010 e sostituiscono le direttive tecniche del 1° gennaio 2006.

#### Allegati:

- Allegato 3: Modello di formulario per la notifica delle attività degli organi di controllo delle carni
- Allegato 4: Modello di formulario per la notifica dei motivi per la "non idoneità al consumo"